

Risposte ai chiarimenti: gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e attività accessorie nell'ambito dei "Lavori per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell'istituto 'G. Cotta' di Legnago". CUP: D12H18000430003 CIG 765527117A.

Quesiti pervenuti il 19 novembre 2018

QUESITO 1)

Al capitolo 16 punto c) paragrafo 6 (pag 27) viene richiamato che "... l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi ... indicato nell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali." Per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è richiesto il solo possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs 81/2008 per il quale non risulta l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale.

- Si chiede la conferma che il CSP e CSE è necessario il solo requisito di cui all'art. 98 del d.lgs 81/2008 escludendo l'iscrizione negli appositi Albi professionali.

RISPOSTA 1)

Il richiamato punto del disciplinare fa riferimento a quanto previsto normativamente dall'articolo 24 comma 5 del Codice. Si ritiene trattarsi di una disposizione a valenza generale, relativa a tutte le figure professionali richieste in sede di offerta tecnica, da leggersi in rapporto ai soli casi in cui la sia la legge stessa a prevedere l'obbligo di iscrizione in un albo professionale.

La figura del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione è disciplinata da normativa speciale, che prevede, all'art. 98 del d.lgs. 81/2008, il possesso di requisiti che a determinate condizioni possono consentire di assumere il ruolo in assenza di iscrizione in un albo professionale. Pertanto, è necessario che le figure enunciate siano in possesso di tali requisiti, come specificato al punto 7.1 lettera d) del disciplinare.

Detto ciò in rapporto ai requisiti minimi, si evidenzia comunque che il curriculum costituisce elemento oggetto di valutazione, come previsto al punto 16 lettera b) del disciplinare di gara.

QUESITO 2)

Al capitolo 7.1 punto d) (pag. 10) viene richiesta in alternativa la figura del Direttore Operativo in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs 81/2008 a cui affidare i compiti di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la quale non risulterebbe richiesta l'iscrizione ai rispettivi Albi professionali.

- Si chiede la conferma per il Direttore Operativo con funzione di CSE non sia richiesta l'iscrizione negli appositi Albi professionali.

RISPOSTA 2)

Si conferma che il Direttore Operativo con funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase esecuzione (coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92 del d.lgs 81/2008) deve possedere solo i requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs 81/2008.

Detto ciò in rapporto ai requisiti minimi, si evidenzia comunque che il curriculum costituisce elemento oggetto di valutazione, come previsto al punto 16 lettera b) del disciplinare di gara.

QUESITO 3)

per i requisiti al capitolo 7.3 della capacità tecnica e professionale si richiede di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione servizi di ingegneria e di architettura.

– si chiede se il periodo in valutazione deve intendersi compreso a tutto il 2008 (anno solare)

oppure a partire dal 5 novembre 2008 (corrispondente al giorno di pubblicazione della gara);

- si chiede se in tale periodo possono essere compresi, e quindi considerati i lavori iniziati precedentemente tutte le attività professionali di liquidazione finale e collaudo tecnico amministrativo svolto nel periodo richiesti dal bando di gara per un incarico completo di progettazione e direzione dei lavori.

RISPOSTA 3)

- Il periodo di riferimento per i servizi di ingegneria e architettura di cui al punto 7.3. lettera g) va dal 5 novembre 2008 ossia i dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.
- Potranno essere presi in considerazione solo i servizi iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, fermo l'onere di provare documentalmente tali aspetti.

QUESITO 4)

per quanto richiamato al capitolo 7.4 paragrafo 5 sulla necessità, in questa procedura di gara, da parte del Raggruppamento Temporaneo da costituire la presenza del “giovane professionista”,

- Si chiede se il giovane professionista possa essere individuato anche all'esterno dei partecipanti del RTP senza la necessità che questo assuma responsabilità contrattuali.

RISPOSTA 4)

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016 “I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.”

Il giovane professionista può far parte del RTP oppure può avere un rapporto di collaborazione o dipendenza con uno dei partecipanti al RTP, in ogni caso deve partecipare alla progettazione.

La giurisprudenza ritiene che, ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, sia sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali verso la Stazione Appaltante. (da Delibera Anac n. 685 DEL 18 luglio 2018) .

QUESITO 5)

per quanto richiamato al capitolo 16 punto a) “OFFERTA TECNICA” di descrivere di n. 2 servizi di progettazione e direzione lavori su edifici pubblici o privati esistenti (anche diversi dai “servizi di punta” ...) non viene definito l'arco di valutazione;

- si chiede di confermare che possono essere valutati anche lavori esclusi dal vincolo temporale dei 10 anni che dimostrino la capacità del concorrente a realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, di coordinamento delle diverse competenze professionali e nella gestione delle interferenze per vincoli preesistenti.

RISPOSTA 5)

La risposta è negativa.

Come previsto dalle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, la professionalità e

adeguatezza dell'offerta va desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli **ultimi dieci anni** relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe.

QUESITO 6)

per quanto richiamato al capitolo 16 punto c) “criterio qualitativo premiante” si chiede se è equivalente la presenza di un professionista con certificazione EGE/EM settore civile con particolari competenze finalizzate agli utilizzi civili e della Pubblica Amministrazione.

RISPOSTA 6)

In risposta a questo quesito si rinvia a quanto indicato dal DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11/01/2017 pto 2.6.1 e al chiarimento visionabile al sito del Ministero dell'Ambiente -Criteri Ambientali Minimi -criteri in vigore -Edilizia -Chiarimenti in ordine ai quesiti pervenuti sui criteri ambientali minimi per l'edilizia, adottati con DM 11 gennaio 2017 e pubblicato sulla G.U del 28 gennaio 2017- che di seguito si riporta:

“Nell'ambito di questo criterio, che riguarda la professionalità dei progettisti, per "professionista accreditato" s'intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons", e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc).

Tali professionisti, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo.”

Dovrà pertanto essere prodotta dal professionista accreditato la certificazione nello specifico ambito, rilasciata dall'organismo di accreditamento, pertanto l'esperto sugli aspetti energetici ed ambientali, conformemente a quanto indicato nel decreto ministeriale 11 ottobre 2017 sui CAM (punto 2.6.1 dell'allegato al decreto), deve essere in grado di rilasciare una certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems, quindi non basta essere EGE.